

DL n. 24 del 24.03.2022

Dalla data del 1/04 la normativa per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole fa riferimento al DL n.24 del 24/03/2022 che all'art 9 elenca le *“nuove modalità di gestione dei casi con positività all'infezione SARSCOV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”*.

In base all'articolo succitato, per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

1. in presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età **è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
2. **in caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con esibizione del referto (con autocertificazione se si è eseguito tampone autosomministrato)
3. **gli alunni** in isolamento per infezione da Covid **sono riammessi in classe** previa esecuzione di un **test antigenico** rapido o **molecolare** con esito **negativo**, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. Non è valido il test autosomministrato

Dalla data del 01/04 **le disposizioni di quarantena sono sospese** e le misure già disposte ai sensi delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l'articolo 9 del DL n. 24 del 24/03/2022 che al comma 5 - tra l'altro - elenca le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22.

Screening con test salivari

Il programma di monitoraggio dei test salivari nelle Scuole Sentinella, prosegue secondo la programmazione definita.

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Nota Regione Lazio 317337 del 30/3/22

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

In attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 si specifica che:

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica

- in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”;
- gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, “accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

Norme transitorie

- secondo quanto disposto dal DL 24 marzo 2022, n. 24 (art 9 – comma 2) a decorrere dal 1° aprile 2022, le misure di quarantena e autosorveglianza adottate ai sensi dell'articolo 3 - sexies della Legge 4 marzo 2022, sono ridefinite in funzione del suddetto DL.